

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).**

**Art. 68**

*Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie (programma 3.2.1.)*

1. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere a) e b), e 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere c), d), e), ed f) e 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.